

**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3279/3366 - Fax 075.576.3392  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

Emendamenti approvati dalla  
III CCP nella seduta del 25  
febbraio 2026

Terni, 03/06/2025

Alla c.a. del Presidente della  
Terza Commissione Consiliare  
**Luca Simonetti**

SEDE


**OGGETTO: EMENDAMENTI DELL'ATTO N.59 – PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI  
PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DIGITALI”.**

*Gentile Presidente,*

con la presente sono ad inoltrare gli emendamenti in oggetto a firma del sottoscritto e  
della Consigliera Maria Grazia Proietti

Saluti

Francesco Filipponi



**Regione Umbria**


Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [atti@crumbria.it](mailto:atti@crumbria.it)

---

EMENDAMENTO  
*di iniziativa*  
*dei Consiglieri Filipponi e Proietti*

***“EMENDAMENTI DELL’ATTO N.59 – PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DIGITALI”*”**



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

**1) il comma 1 dell'articolo 1 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

“1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in attuazione degli articoli 13 e 15 dello Statuto e del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso, adottando, tra l'altro, le misure volte a garantire la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro.”.

**2) l'articolo 2 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

“Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la presente legge, secondo le definizioni di cui all'articolo 47 bis del D.Lgs. 81/2015, detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza dei lavoratori, di seguito denominati “lavoratori digitali”, che operano attraverso piattaforme digitali, di seguito denominate “piattaforme digitali”, e che svolgono la loro attività nel territorio regionale. La presente legge, in particolare, si propone di:

- a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali;
- b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale e promuovere un modello di sviluppo delle piattaforme digitali che sia socialmente responsabile, equo e trasparente;
- c) contrastare il lavoro non sicuro ed ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento;
- d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.”.

**3) l'articolo 3 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

“Art. 3


(Tutela della salute e della sicurezza)

1. La Regione mette in atto tutte le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua le misure di cui al medesimo comma 1 previa concertazione con i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle aziende unità sanitarie locali.

3. La deliberazione di cui al comma 2, nell'analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):

- a) valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori digitali, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l'assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di svolgimento dell'attività;
- b) definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell'attività;
- c) definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico delle piattaforme digitali, di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare nonché a



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

maggior tutela della collettività;

d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali e, in particolare, sui rischi e sui danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione;

e) definire le modalità di vigilanza da parte servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle aziende unità sanitarie locali.

4. I servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle aziende unità sanitarie locali predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione della deliberazione di cui al comma 3, svolgendo anche un'azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.”.

**4) l'articolo 4 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

...

**5) l'articolo 5 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

“Art. 5

(Consulta regionale del lavoro digitale)


1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita presso l'Assessorato competente in materia di politiche del lavoro e di sviluppo economico, la Consulta regionale del lavoro digitale, di seguito denominata “Consulta”, quale organismo permanente di consultazione per la Giunta regionale in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e di sviluppo economico. La Consulta è composta altresì dai soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale nonché dalle parti sociali.

3. Tra i componenti della Consulta devono comunque essere compresi rappresentanti delle piattaforme digitali operanti sul territorio regionale, rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria, esperti di diritto del lavoro e innovazione tecnologica e rappresentanti delle università e centri di ricerca.

4. La Consulta, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce indicazioni per la definizione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 7;



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

- b) elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale;
  - c) formula alla Giunta regionale proposte riguardanti il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali;
  - d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite l'anagrafe, le evoluzioni dell'economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;
  - e) esamina le problematiche concernenti l'applicazione delle tutele in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori digitali;
  - f) monitora in merito alla corretta applicazione del Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 nel territorio regionale e trasmette annualmente una relazione alla Giunta regionale;
  - g) favorisce il costante confronto tra piattaforme digitali, lavoratori digitali e parti sociali;
  - h) elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali di cui all'articolo 6.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché individua i suoi componenti, che vi partecipano a titolo gratuito.”.

**6) l'articolo 6 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

“Art. 6

(Carta dei diritti dei lavoratori digitali)

1. La Consulta regionale del lavoro digitale di cui all'articolo 5 elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi su proposta della Giunta regionale, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.”.

**7) l'articolo 7 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

“Art. 7

(Programma annuale degli interventi)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione, allo scopo di addivenire ad un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori digitali, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.


2. La Giunta regionale, acquisite e valutate le indicazioni della Consulta di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), adotta un programma annuale degli interventi di cui al comma 1.”.

**8) l'articolo 8 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

“Art. 8

(Accordi di collaborazione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, inoltre, la Regione promuove la stipula di accordi di collaborazione con i soggetti del Sistema istituzionale di coordinamento di cui al Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 81/2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.”.



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

**9) dopo l'articolo 8 dell'atto n. 59, come sostituito dall'emendamento sub 8), è inserito il "CAPO IV – NORME FINALI".**

**10) l'articolo 9 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

"Art. 9

(Disposizioni attuative e transitorie)

1. Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il primo Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

a) individua le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali mediante l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2;

b) stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione all'anagrafe e al registro mediante l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 5;

c) stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della Consulta nonché individua i suoi componenti mediante la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 5;

d) avvia il confronto con i soggetti di cui all'articolo 8 per promuovere la stipula degli accordi di collaborazione previsti dal medesimo articolo 8."


**11) l'articolo 10 dell'atto n. 59 è sostituito dal seguente:**

"Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, sono autorizzati per l'ammontare complessivo di 30.000 euro, di cui 10.000 euro per l'anno 2025 e 20.000 euro per l'anno 2026, a cui si provvede con le risorse disponibili alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale di previsione 2025-2027, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa di cui al comma 1, le quote annuali possono essere rimodulate dalla legge di stabilità annuale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).



Gruppo assembleare  
Partito Democratico

### Relazione illustrativa

I presenti emendamenti rispondono all'esigenza di apportare al testo della proposta di legge quei necessari adeguamenti, emersi in sede di istruttoria tecnico-giuridica, ai contenuti del decreto legislativo n. 81/2015, così come modificato dal decreto legge n. 101/2019 in materia di lavoratori digitali e piattaforme digitali.

Rispondono altresì all'esigenza di eliminare tutte quelle disposizioni che potrebbero essere attenzionate dal governo per sconfinamento della potestà legislativa regionale nelle materie di competenza dello Stato riguardanti l'ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione).

Nello specifico:

- con l'**emendamento sub 1)** viene solo inserito, al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, un riferimento anche all'articolo 15 dello Statuto regionale che è stato recentemente modificato dalla l.r. 1/2024 in materia di "lavoro, occupazione e impresa";

- con l'**emendamento sub 2)**, l'articolo 2 della proposta di legge viene sostituito apportando l'eliminazione delle definizioni di lavoratori digitali e piattaforme digitali che non erano coerenti rispetto ai contenuti definitori proposti dalla legge statale, segnatamente quelli di cui all'articolo 47 bis del D.Lgs. 81/2015;

- con l'**emendamento sub 3)**, l'articolo 3 della proposta di legge viene sostituito apportando l'eliminazione dei riferimenti agli oneri e obblighi delle piattaforme digitali, non coerenti rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, segnatamente dagli articoli 47 ter e ss. del citato d.Lgs. 81/2015; al contempo vengono articolati più compiutamente i contenuti dell'atto attuativo da adottarsi da parte della Giunta regionale per promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali, anche mediante il coinvolgimento dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle aziende unità sanitarie locali;


- con l'**emendamento sub 4)**, l'articolo 4 della proposta di legge viene eliminato, in quanto prevedeva aspetti riguardanti l'informativa preventiva al lavoratore digitale che si ponevano in contrasto con le materie di competenza statale riguardanti l'ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione, e viene sostituito con la disposizione riguardante il Portale del lavoro digitale della Regione, già previsto all'articolo 6 della proposta di legge;

- con l'**emendamento sub 5)**, l'articolo 5 della proposta di legge viene eliminato, in quanto prevedeva aspetti riguardanti il rating reputazionale che si ponevano in contrasto con le materie di competenza statale riguardanti l'ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione, e viene sostituito con la disposizione riguardante la Consulta regionale del lavoro digitale, già prevista all'articolo 7 della proposta di legge medesima. Vengono comunque dettagliate più ampiamente e compiutamente le funzioni della Consulta e vengono individuati più chiaramente i suoi componenti;

- con l'**emendamento sub 6)**, l'articolo 6 della proposta di legge viene eliminato (poiché confluito all'articolo 4) e sostituito con quello riguardante la "Carta dei diritti dei lavoratori digitali", già previsto all'articolo 8 della proposta di legge;

- con l'**emendamento sub 7)**, l'articolo 7 della proposta di legge viene eliminato (poiché confluito all'articolo 5) e sostituito con altra disposizione riguardante il "Programma annuale degli interventi", programma a cui si accennava nella disposizione contenuta nell'atto base riguardante la Consulta regionale del lavoro digitale, ma di cui non si erano dettagliati compiutamente i contenuti;

- con l'**emendamento sub 8)**, l'articolo 8 della proposta di legge viene eliminato (poiché confluito all'articolo 6) e sostituito con quello riguardante gli "Accordi di collaborazione", già previsto



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

all'articolo 9 della proposta di legge;

- con l'**emendamento sub 9)** viene integrata la corretta suddivisione in capi della proposta di legge, con l'inserimento del "CAPO IV – Norme finali";
- con l'**emendamento sub 10)**, l'articolo 9 della proposta di legge viene eliminato (poiché confluito all'articolo 8) e sostituito con quello riguardante le "Disposizioni attuative e transitorie";
- con l'**emendamento sub 11)**, infine, l'articolo 10 della proposta di legge viene sostituito poiché, a fronte della modifiche apportate dai presenti emendamenti, la norma finanziaria deve essere rivista, anche secondo le indicazioni emerse nell'istruttoria tecnico-finanziaria elaborata dall'ufficio competente.